

COMUNE DI MAGLIONE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 0161/400123 – fax 0161/400257
Piazza XX Settembre n. 4 - MAGLIONE

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 30 aprile 2020

OGGETTO: Aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020.

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di aprile, alle ore 21,00, in modalità "a distanza", ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, si svolge la seduta, in esecuzione dei criteri stabiliti con Decreto del Sindaco n. 1 del 23 aprile 2020, che ha disciplinato la materia, si intende, in via convenzionale, effettuata presso la sede istituzionale del Comune.

Lo svolgimento della seduta Consiliare avviene totalmente mediante collegamento da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge, del quale sono membri i Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. CAUSONE Pier Franco	☒	☐
2. FESSIA Patrizia	☒	☐
3. FIORENZA Franca	☐	☒
4. SANTIA' Simona	☒	☐
5. SUPERTI Valeria	☒	☐
6. ZALTRON Paola	☒	☐
7. CAUSONE Silvia	☒	☐
8. FRANCHINO Fabio	☒	☐
9. GARRONE Pier Domenico	☒	☐
10. ARROBBIO Valeria Maria	☒	☐
Totale PRESENTI/ASSENTI:	9	1

Giustificano l'assenza: FIORENZA Franca

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D.ssa CARLINO Carmen, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Pier Franco CAUSONE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 30.04.2019

OGGETTO: Aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 2/2013.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(F.to Pier Franco CAUSONE)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d'ufficio, esprime e rilascia parere favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.2/2013.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Pier Franco CAUSONE)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.13 del D.L.n.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n.214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria;

VISTO l'art.1, comma 380, della Legge n.228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l'art.1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l'art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con la facoltà per i Comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio ;

ATTESO che la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10). E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati").

DATO ATTO che il comma 26 della L. 208/2015 aveva disposto la "sospensione del potere delle regioni, delle provincie autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, nonché delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato rispetto al prelievo fiscale applicato nel 2015";

CHE tale sospensione, inizialmente prevista per l'anno 2016 e poi prorogata al 2017, dall'art. 1, comma 42, lettera a) della Legge 232/2016, è stata ulteriormente prorogata al 2018 dal comma 37 della legge di bilancio 2018 (L. 27.12.2017, n. 205), fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO che nella Legge di Bilancio 2020 non è più previsto il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

RITENUTO tuttavia di proporre al Consiglio Comunale di confermare, anche per l'anno 2020, le aliquote applicate nell'anno 2019;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 22.09.2014, come modificato con deliberazione consiliare n. 4 del 05.05.2016;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18.05.2012 e n. 1DF del 17.02.2016;

RICHIAMATO l'art.1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13.12.2019, con il quale viene differito al 30.03.2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2020 degli Enti Locali, ulteriormente prorogato al 31.07.2020 con D.L. n. 18/2020;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/DF del 28.03.2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, proporre al Consiglio Comunale di confermare, anche per l'anno 2020, le aliquote applicate nell'anno 2019, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2019, come di seguito indicate:

- 0,91% aliquota di base;
- 0,40% per l'abitazione principale e per le fattispecie ad esse assimilate e relative pertinenze;
- 0,91% per i terreni e le aree edificabili;
- 0,91% per i fabbricati produttivi di cat. D di cui lo 0,76% riservato esclusivamente allo Stato;

DI CONFERMARE le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2020:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- si intendono per pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2020;

DI DARE ATTO del rispetto del limite stabilito dall'art. 1, comma 677, della Legge 27.12.2013 n. 147 e ss.mm.ii nonché dei limiti di cui ai commi 26 e 28, articolo 1, della Legge 28.12.2015 n. 208;

PRESO ATTO delle seguenti scadenze di pagamento, stabilite per legge:

- Acconto 16 giugno 2020
- Saldo 16 dicembre 2020

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e contabile reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dai Responsabili dei Servizi interessati;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON votazione unanime favorevole espressa palesemente per alzata di mano;

DELIBERA

DI CONFERMARE per l'anno 2020, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU, già applicate nell'anno 2019, come di seguito indicate:

- 0,91% aliquota di base;
- 0,40% per l'abitazione principale e per le fattispecie ad esse assimilate e relative pertinenze;
- 0,91% per i terreni e le aree edificabili;
- 0,91% per i fabbricati produttivi di cat. D di cui lo 0,76% riservato esclusivamente allo Stato;

DI CONFERMARE le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2020:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- si intendono per pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2020;

DI DARE ATTO del rispetto del limite stabilito dall'art.1, comma 677, della Legge 27.12.2013 n. 147 e ss.mm.ii nonché dei limiti di cui ai commi 26 e 28, articolo 1, della Legge 28.12.2015 n. 208;

DI INVIARE telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28.09.98, n. 360 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6.12.2011, n. 201 convertito dalla Legge 22.12.2011, n° 214 e modificato dalla Legge 06.06.2013, n. 64 e delle Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 24674 dell'1.11.2013 e n. 4033 del 28.02.2014.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

L'ASSESSORE
F.to SANTIA' Simona

IL PRESIDENTE
F.to CAUSONE Pier Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARLINO Carmen

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 27 GIU 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di affissione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARLINO Carmen

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 27 GIU 2020 giorno della pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARLINO Carmen

COPIA conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 27 GIU 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

Carlino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ (Art. 134, comma 3° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000).
Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. degli Enti Locali – D.lgs. n. 267/2000.
- ☒ (Art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – con D.Lgs. n. 267/2000)
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267/2000.

Li 27 GIU 2020



Il Segretario Comunale

Carlino